

Legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1 – Ordinamento dell'artigianato

Capo IV – Esercizio delle professioni nel settore alimentare

Art. 37 (Professioni)

(1) Il settore alimentare comprende le seguenti professioni:

- a) panettiere/panettiera;
- b) pasticciere/pasticciera;
- c) macellaio/macellaia;
- d) esperto caseario/esperta casearia;
- e) mugnaio/mugnaia;
- f) gelatiere/gelatiera.

Art. 38 (Requisiti professionali)

(1) Il titolare dell'impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) diploma di maestro artigiano nella relativa professione, oppure iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all'articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3;
- b) diploma di lavorante artigiano per la relativa professione e, successivamente, almeno 18 mesi di esperienza professionale come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;³⁸⁾
- c) diploma finale di una scuola professionale almeno biennale con formazione teorico-pratica e, successivamente, almeno 24 mesi di esperienza professionale come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;³⁸⁾
- d) diploma di scuola media superiore o laurea in una materia tecnica corrispondente e, successivamente, almeno 18 mesi di esperienza professionale come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;³⁸⁾
- e) almeno sei anni di esperienza professionale nella relativa professione in un'azienda del settore come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare.³⁸⁾

(1/bis) Per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 37, comma 1, lettera f), è necessaria, quale ulteriore requisito professionale, un'esperienza professionale di almeno 12 mesi come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare. Le conoscenze e abilità acquisite nell'arco di questo periodo sono verificate con un esame di idoneità. Le modalità di svolgimento dell'esame e la composizione della commissione esaminatrice sono stabilite con decreto del direttore/della direttrice della ripartizione competente in materia. ³⁹⁾

(2) L'accertamento circa la sussistenza dei requisiti professionali avviene in sede di esame della domanda di iscrizione dell'impresa nel Registro delle imprese di cui al titolo I, capo II.

38) Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.P. 13 novembre 2009, Nr. 10, nelle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 38, comma 1, le parole „operaio specializzato o operaia specializzata“ sono state sostituite dalle parole „operario qualificato o operaia qualificata“.

39) L'art. 38, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 10, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11, e successivamente così sostituito dall'art. 15, comma 3, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.